

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**CALDEROLI.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

la provincia di Lodi è caratterizzata dall'intensità dell'attività agricola, costituente l'economia principale della stessa;

il segretario politico della Lega Nord-Lega Lombarda per la provincia di Lodi, dottor Carlo Alerta ha, con un suo scritto datato 6 febbraio 1997, richiesto al prefetto competente copia dell'ordinanza prefettizia n. 214/97/16.4/GAB del 4 febbraio 1997 avente ad oggetto la disposizione del divieto di circolazione dei mezzi agricoli dalle ore 11 del 4 febbraio alle ore 24 del 7 febbraio, su tutta la provincia;

il dottor Carlo Alerta era stato più volte sollecitato da cittadini della zona ad intraprendere una azione atta alla comprensione delle motivazioni relative alla ordinanza prefettizia essendo nella sua carica di segretario politico di un partito presente in Parlamento;

l'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana recita testualmente che: «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», riconoscendo quindi ai partiti politici la «massima rilevanza giuridica»;

la legge n. 241 del 1990 all'articolo 22, comma 1, consente l'accesso agli atti della pubblica amministrazione a tutti i cittadini che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

nella sentenza del Tar Lombardia, Milano, sezione III, del 12 maggio 1994, n. 277 (vedi «ITAR», 1994, n. 7-8, pagina 2468) si recita testualmente: «È sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo inte-

resse alla richiesta di accedere ai documenti amministrativi si fondi su tale posizione, poiché non deve necessariamente possedere tutti i requisiti che legittimerebbero il ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione vantata »;

il dottor Carlo Alerta che nella richiesta sopramenzionata si era qualificato come segretario della Lega Nord-Lega Lombarda per la provincia di Lodi, ha ricevuto risposta negativa con lettera prot. n. 239/97/9A3/GAB in data 7 febbraio 1997 dal vice prefetto vicario dottoressa M. Lanteri, con la seguente motivazione: «... non ha dimostrato nella richiesta indicata in oggetto di possedere tale interesse specifico alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ... » —:

in quale modo intenda procedere per ristabilire le libertà democratiche di accesso agli atti della pubblica amministrazione nella provincia di Lodi, palesemente violate con la lettera succitata;

se non ritenga che il vice prefetto vicario, dottoressa M. Lanteri, abbia abusato della propria carica istituzionale, vietando la libera circolazione di mezzi che costituiscono il supporto dell'importante attività agricola della provincia;

se non ritenga opportuno sospendere immediatamente dal suo incarico il vice prefetto vicario, dottoressa M. Lanteri.

(5-04267)

**CALDEROLI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel proprio documento programmatico il Governo sosteneva la necessità di avviare una profonda verifica infrastrutturale nel comparto delle telecomunicazioni, per fare fronte all'evoluzione tecnologica che ha accentuato le aspettative di una comunità moderna che deve essere in linea con le esigenze del mercato europeo;

da allora abbiamo assistito ad una serie di progetti governativi finalizzati alla modernizzazione dei diversi comparti, con

particolare attenzione per quello delle comunicazioni, dove la necessità di adeguarsi al mercato ha indotto la Telecom Italia a programmare un piano d'intervento per cablare parte del territorio nazionale attraverso un progetto denominato « Socrate »;

da una comunicazione dell'agenzia milanese della Telecom Italia si rileva una repentina rinuncia del programma d'intervento di cui sopra, in funzione anche del fatto che sarebbero a disposizione nuove tecnologie, come le Adsl statunitensi, che consentirebbero un evidente risparmio grazie all'utilizzo della rete tradizionale;

pare inspiegabile il motivo per cui in alcune città d'Italia tali « progetti pilota », annunciati dai vertici della Telecom Italia, siano stati velocemente ridimensionati a scapito di lavori già programmati e finanziati, sostenendo l'introduzione di una fase di « stop graduale »;

è inverosimile che le strutture informative della Telecom Italia non siano in grado di aggiornarsi per tempo sugli sviluppi tecnologici oltre oceano, non potendo quindi evitare così bruschi cambiamenti di rotta —;

se, a fronte di quanto esposto, siano state adottate adeguate misure di verifica della programmazione strategica del comparto;

se siano ravvisabili responsabilità oggettive sulla condotta strategica della Telecom Italia;

se corrisponda al vero il fatto che non ben identificati « funzionari Telecom » abbiano fatto sottoscrivere l'accettazione per nuovi servizi ai cittadini già serviti dalla cablatura;

se quanto sopra corrispondesse al vero, quali procedure si intendano adottare affinché gli utenti siano tutelati nei loro interessi, considerato che il progetto strategico e la qualità dei servizi risultano sostanzialmente ridimensionati. (5-04268)

CONTENTO, MENIA e FRANZ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

il Tesoro detiene una consistente partecipazione nella società « Mediocredito » del Friuli-Venezia Giulia;

recenti dichiarazioni riportate dalla stampa locale attribuiscono ad ambienti bancari dell'udinese affermazioni dalle quali verrebbe paventata l'esistenza di un'intesa ufficiosa diretta a collocare sul mercato la maggioranza del pacchetto azionario dell'istituto cui partecipa la Regione Friuli-Venezia Giulia con una quota di poco inferiore al cinquanta per cento del capitale;

ogni intesa dovrebbe, quindi, registrare la disponibilità di almeno uno dei due azionisti di riferimento (regione e ministero del tesoro) in modo da consentire la cessione del controllo dell'istituto —;

se abbia avuto incontri con esponenti della regione Friuli-Venezia Giulia o con altri azionisti del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia aventi ad oggetto la cessione del pacchetto azionario detenuto dal Tesoro o, comunque, le strategie del futuro dell'istituto;

quando siano eventualmente intervenuti tali incontri, chi vi abbia partecipato, quale sia stato l'oggetto della discussione e quali intese o decisioni siano state adottate;

quali siano le intenzioni del Tesoro in ordine all'eventuale cessione del pacchetto azionario detenuto nella compagine del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia e comunque, sul ruolo futuro dell'istituto. (5-04269)

MIGLIAVACCA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre 1997 il presidente e 4 consiglieri di amministrazione della cooperativa Agridoro, con sede a Piacenza, in

via Colombo n. 35, accompagnati dall'assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna, si sono incontrati con il funzionario del Ministero per le politiche agricole responsabile per l'applicazione dell'Ocm ortofrutta sul pomodoro, al fine di esaminare le problematiche relative alle caratteristiche idonee per l'attribuzione delle quote come nuova impresa;

in quello e nei successivi incontri con responsabili del ministero era emersa la possibilità di riconoscere priorità alla cooperativa Agridoro in quanto nuova iniziativa imprenditoriale a larga partecipazione di giovani agricoltori, purché la cooperativa presentasse entro il 15 gennaio 1998 la documentazione richiesta dalla circolare ministeriale n. 5/1997;

tale documentazione è stata regolarmente consegnata compresa la documentazione contrattuale relativa alla realizzazione degli impianti di trasformazione allora in corso —

quali ragioni siano alla base del non accoglimento della domanda presentata dalla cooperativa Agridoro di poter beneficiare dell'aiuto comunitario nella trasformazione del pomodoro a partire dalla campagna 1998-1999;

come si concilii tale diniego con le reiterate dichiarazioni di sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

se e quali possibilità, a giudizio del ministro, esistano per riconsiderare la soprarichiamata domanda. (5-04270)

**STRAMBI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Snibeg Coca Cola di Marcianise (CE) — Società napoletana imbottigliamento bevande gassate — dal 1996, anno in cui la proprietà della stessa è passata di mano tra alcuni imprenditori meridionali, ha in maniera costante e continuativa di-

satteso — pur avvalendosi di finanziamenti statali — con disposizioni unilaterali, le normali contrattazioni sindacali;

24 lavoratori della ditta in oggetto sono stati infatti messi in mobilità;

33 lavoratori, nello stesso periodo in cui avveniva la messa in stato di mobilità dei lavoratori di cui sopra, venivano assunti per attività impiegatizia semplice, tramite contratto di formazione lavoro;

i 24 lavoratori licenziati, con ricorso n. 2679/97 presentato al giudice del lavoro di Caserta per far valere i propri diritti, hanno — nella sentenza per controversia in materia del lavoro del 2 marzo 1998 — avuto riconosciuto il reintegro a seguito dell'invalidamento del provvedimento di licenziamento adottato dalla ditta;

l'azienda, nonostante tale sentenza pretorile, ha di fatto riaperto una nuova procedura di mobilità per gli stessi lavoratori —

se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali iniziative ritenga di adottare perché sia garantito il rispetto dei diritti dei lavoratori. (5-04271)

**CALZAVARA e ORESTE ROSSI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia che il Comandante Generale della Guardia di Finanza abbia fatto eseguire lavori di restauro, ammodernamento e sicurezza nell'alloggio di servizio a lui destinato per un importo di circa un miliardo di lavori;

in caso affermativo, da chi siano stati autorizzati detti lavori;

da quali capitoli di spesa siano stati prelevati i soldi;

se il Ministro ritenga compatibile dette spese con il regime di tassazione a carico dei contribuenti e con la politica di risparmio del Governo. (5-04277)

**COPERCINI.** - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

a Genova, a Roma, così come in diversi altri depositi ferroviari giacciono montagne di traversine in cemento armato rotte; altrove, a Milano Lambrate, ad esempio, giacciono, inutilizzate, montagne di traversine nuove, tradizionali, in legno;

le rotaie sono fissate alle traversine in cemento tramite piastre e bulloni metallici, oppure con ganci a molla e distanziatori in plastica;

risulta all'interrogante che le traversine stesse siano costate alle Ferrovie dello Stato anche lire 1.200.000 cadauna;

una grande quantità di queste traversine in cemento sono state fornite dalla società Coopsette che gestisce, tra l'altro (parrebbe con sub-appalti, vietati dalla legge n. 55 del 1990 e dal decreto ministeriale n. 55 del 1991), le manutenzioni delle linee e dei fabbricati delle ferrovie -:

visti i frequenti cedimenti strutturali di queste « nuove » traversine in cemento armato se non si ritenga opportuno operare una verifica tecnica-economica dei progetti di base;

se altresì siano stati effettuati controlli di qualità e sulle specifiche richieste dalle forniture e con quali risultati;

se sia stato verificato se questi cedimenti strutturali si siano verificati sulla linea in prossimità dei luoghi ove sono avvenuti i recenti, molteplici deragliamenti di carri singoli o di interi convogli;

se non sia opportuno che gli elenchi dei fornitori e degli stabilimenti di produzione siano trasmessi al Parlamento e alla corte dei conti per una verifica della correttezza e congruità dei vari atti. (5-04284)

**VALPIANA.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nei primi giorni di aprile 1998 la Federazione di Verona di Rifondazione

Comunista ha chiesto all'amministrazione comunale il permesso di utilizzare una piazza cittadina, detta Cortile del Mercato Vecchio, per una manifestazione politica organizzata per il giorno 22 aprile 1998 dalla medesima federazione con altri gruppi politici e associazioni cittadine;

la suddetta manifestazione aveva come tema il mancato rispetto dei diritti civili e politici dei popoli latinoamericani e del Perù nello specifico e voleva ricordare i fatti di sangue che portarono all'omicidio di 14 membri dell'organizzazione Tupac Amaru all'ambasciata giapponese di Lima il 22 aprile del 1997 da parte dell'esercito peruviano;

il programma della medesima prevedeva un concerto musicale ed uno spettacolo teatrale con la lettura di poesie, di testi di autori sudamericani e delle lettere dal carcere di alcuni detenuti politici del Perù;

il sindaco di Verona, Michela Sironi, attraverso l'assessore Luca Baiona ha negato l'autorizzazione all'utilizzo della piazza con lettera via fax del 17 aprile, motivando la decisione di non accogliere l'istanza di Rifondazione Comunista « non condividendo le finalità della stessa considerato che la manifestazione è tesa a commemorare un atto terroristico » -:

se non ritenga che la motivazione della lettera di rifiuto della piazza del sindaco di Verona abbia sostanzialmente leso il diritto di libera manifestazione del pensiero e di pacifica riunione;

se non ritenga opportuno che i prefetti diano ai sindaci opportune istruzioni per evitare che in futuro si ripetano situazioni di questo genere, con spazi pubblici rifiutati sulla base dell'interpretazione di contenuto della richiesta, quando questa non sia contraria alle leggi dello Stato.

(5-04285)

**SAONARA.** - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 è un provvedimento

finalizzato a promuovere una più efficace messa a punto ed utilizzazione delle caldaie in modo da abbattere mediamente il 15 per cento dei consumi ridurre conseguentemente l'inquinamento atmosferico per la componente attribuibile agli impianti termici;

il citato provvedimento, nell'ambito dei controlli previsti per l'attuazione di tali fini, disciplina tuttavia delle procedure burocratiche ed assai onerose che mortificano gli intenti lodevoli del legislatore e di fatto diminuiscono l'applicabilità delle norme stesse;

sono infatti previsti, in alternativa, un diffuso intervento biennale di controllo ad opera dei comuni (o delle province per i comuni con meno di 40.000 abitanti), i cui costi sono posti a carico dei cittadini utenti, oppure il ricorso alla facoltà di autocertificazione con controlli a campione; per ragioni di economia ed opportunità, la stragrande maggioranza dei comuni ha scelto la strada dell'autocertificazione dei cittadini;

quindi, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, i controlli biennali si intendono effettuati se i proprietari degli impianti o i terzi responsabili trasmettono, nei termini stabiliti, apposita dichiarazione con assunzione di responsabilità e firma autenticata, indicando in particolare i risultati dell'ultima verifica effettuata, anche da tecnico di fiducia;

come anche in altri paradossali casi in cui tale atto viene richiesto, l'autocertificazione si risolve, piuttosto che in un adempimento semplificato, in un onere maggiorato in termini di tempo e denaro, perché il cittadino deve fare autenticare la firma recandosi in comune o dal notaio, pagando quest'ultimo, e deve ovviamente apporre la marca da bollo; inoltre, il decreto impone ad ogni cittadino di pagare comunque una somma per coprire i controlli a campione effettuati dall'amministrazione, posto che i costi degli stessi, come nebulosamente afferma il decreto con formula elusivamente negativa, non possono gravare sulle amministrazioni;

segundo lo spirito della legge Bassanini, il cittadino che presenta una dichiarazione che sostituisce i controlli dell'amministrazione esonerandola da un'incombenza, non dovrebbe pagare anche il bollo; in proposito, l'amministrazione comunale di Padova ha chiesto un parere al Ministero delle finanze;

una soluzione del problema dell'autenticazione appare opportuna ed urgente, anche considerando che nel caso di specie si tratta di una dichiarazione che concerne il buon funzionamento della caldaia, mentre per un atto implicante responsabilità assai maggiori, anche in ambito penale, quale la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, non è prevista né la firma autenticata, né la marca da bollo;

l'urgenza della questione crea disagio ed incertezza nelle amministrazioni comunali, che non sanno come comportarsi per interpretare le norme in senso soddisfacente, con il rischio di incorrere in responsabilità per omissione o abusi in atti di ufficio, ad esempio semplicemente prorogando i termini per le autocertificazioni, nell'attesa di chiarimenti —:

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza della richiesta di parere dell'amministrazione di Padova riguardo all'oggetto descritto, e se tale parere sia stato fornito ai richiedenti;

se il Ministro dell'industria, in accordo con il Ministro delle finanze, non intenda adottare adeguate iniziative al fine di correggere la normativa, eliminando gli oneri dell'autenticazione della firma e della marca da bollo, nello spirito di una agevolazione del cittadino che con propria assunzione di responsabilità e propri adempimenti esonera l'amministrazione da un rilevante onere e carico di lavoro.

(5-04286)

MICHELANGELI e BOGHETTA. — *Al Ministro dell'interno con incarico per la protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

a trattativa privata e con procedura che desta forti perplessità e sulla quale

pendono due ricorsi al Tar, è stata affidata alla ditta Sorem s.r.l. la gestione operativa e logistica della flotta aerea per l'epletamento dell'attività primaria antincendio boschiva;

tale ditta ha avuto l'affidamento dopo che la relativa gara era andata deserta; per tale gara la stessa ditta Sorem aveva fatto pervenire una offerta, arrivata nove minuti dopo la chiusura della stessa, in base alla quale, secondo le dichiarazioni del professor Barberi, veniva avviata la trattativa privata, essendo stata l'unica ditta a dimostrare, con ciò, ad avere interesse alla gestione della flotta aerea per l'attività antincendio, pur essendo stata la stessa ditta esclusa da una prima valutazione della commissione di ammissione;

tale ditta doveva assicurare, secondo le dichiarazioni del professor Barberi alla Camera l'11 febbraio 1998 in risposta ad una interpellanza, l'operatività entro novanta giorni dalla registrazione del contratto, avvenuta il 21 gennaio 1998, e cioè entro il 21 aprile 1998;

il professor Barberi prevedeva che tale operatività sarebbe stata effettiva nei primi giorni di marzo mentre risulta che ai primi di aprile ciò ancora non rispondeva ai fatti -:

se, in considerazione delle informazioni già rese in merito all'affidamento a trattativa privata dal professor Barberi, non risulti strana al Ministro una procedura come quella seguita, avvenuta cioè solo alla luce di un'offerta pervenuta nove minuti dopo la chiusura della gara e della quale si chiede di specificare se per ritardo postale o altro;

se corrisponda al vero quanto denunciato in articoli di giornale in relazione ad una altrettanto strana coincidenza di personalità interessate, tutte nate nello stesso comune di Gissi;

se ad oggi il servizio antincendio affidato alla Sorem sia operativo a tutti gli effetti, con il personale adeguato, le autorizzazioni previste e quant'altro, atte ad

assicurare un immediato intervento in caso di incendio al di là di altri enti operativi;

a quali costi ammonti tale servizio affidato alla Sorem, anche rispetto al precedente appalto affidato alla Sisam.

(5-04287)

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la società Ares con sedici soci lavoratori gestisce in via esclusiva e ininterrottamente, dal 1958 come ditta individuale e dal 1979 come cooperativa di produzione e lavoro, un servizio di accettazione e recapito per espresso di corrispondenza epistolare entro il perimetro del comune di Foggia. Tutto ciò in base a concessioni stipulate con l'ex amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui l'ultima, in data 23 febbraio 1996, prorogata fino al 31 dicembre 1998 con decreto del 5 agosto 1997, concerneva tutte le concessioni in atto;

tutte le concessioni prevedono un rigido controllo dell'Ente poste sull'attività svolta dal concessionario quali:

a) il potere di accesso, di controllo e di ispezione da parte di ispettori postali o di funzionari di polizia postale che, in caso di infrazione, applicano sanzioni amministrative;

b) approvazione da parte della filiale poste e telecomunicazioni dei dipendenti della concessionaria previa presentazione della documentazione di rito. A ciascun dipendente è fornita una tessera di riconoscimento rilasciata dal concessionario e vistata dal direttore di Filiale poste e telecomunicazioni. In caso di licenziamento il concessionario deve informare la Filiale poste e telecomunicazioni per la variazione dell'elenco del personale approvato;

c) la facoltà di affidare al concessionario il recapito degli oggetti di corrispondenza epistolare raccolti nei propri uffici e già postalizzati;

d) la fornitura di marche e la numerazione e vidimazione di bollettari numerati; il concessionario che adotta i sistemi contabili meccanizzati può essere autorizzato dalla filiale ad adoperare fogli a modulo continuo precedentemente numerati e vistati dalla filiale;

e) l'obbligo alla duplice registrazione delle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno da consegnare all'utente, in base all'articolo 13, comma 5 della concessione del 23 febbraio 1996;

f) i dipendenti del concessionario sono tenuti al segreto e all'inviolabilità della corrispondenza così come il personale dell'Ente;

in buona sostanza è possibile rintracciare nei rapporti tra Ente e concessionario più di un elemento di interposizione di manodopera, vietata dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, applicabile anche agli enti pubblici economici, con le eccezioni previste dall'articolo 8 estese, con la legge 71/94, anche all'Ente Poste. Tuttavia, al di là di una possibile pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa che consente all'Ente Poste di derogare alla disciplina prevista dalla legge 1369/1960, la trasformazione dell'Ente pubblico economico in Poste Italiane spa non legittima e non consente più la vigenza di quella deroga;

l'Ente Poste opera in regime di monopolio assoluto per quanto riguarda i « servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare », violando sostanzialmente la normativa comunitaria (articoli 86 e 90 del Trattato di Roma) per quanto riguarda i servizi non standard, in particolare i servizi celeri svolti dalla cooperativa in oggetto;

il codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.1566) consente all'ente di dare in concessione i servizi postali, come previsto dall'articolo 29. Tra detti servizi è previsto quello di « accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro prove-

nienza » (n. 1) e quello di « recapito delle corrispondenze ordinarie e delle raccomandate per espresso » (n. 3). Detti servizi sono diffusamente svolti dalla Cooperativa anche per conto enti pubblici, e costituiscono la maggior fonte di reddito. Il Ministero delle comunicazioni, con nota del 19 settembre 1997, ha precisato che « al di là di differenze terminologiche, può ritenersi che il servizio di registrata con ricevuta di ritorno svolga, in concreto, funzione analoga a quella della raccomandata con avviso di ricevimento e che, attraverso detto servizio, si intenda conseguita la prova dell'avvenuto recapito dell'oggetto. ». Ma del resto, in tutte le concessioni stipulate tra l'Ente e la Cooperativa è prevista, consentita e regolamentata specificamente l'attività di accettazione e recapito delle raccomandate con ricevuta di ritorno, da parte del concessionario;

inopinatamente, con parere del 19 novembre 1997, a poco più di un mese dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, il Consiglio di Stato - I Sezione, ha fornito un'interpretazione incredibilmente restrittiva alla normativa di cui all'articolo 29, numeri 1 e 3 del testo ufficiale, ritenendo in buona sostanza che il servizio accettazione e di recapito di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, non sia tra i servizi postali che possono essere dati in concessione, ponendosi in contrasto rispetto al parere espresso dal Ministero delle comunicazioni. Il parere del Consiglio di Stato risolve esclusivamente una questione sollevata in ordine alla concessione con la Telecom e quindi, al di là della sommarietà e superficialità dell'interpretazione, produce un vero e proprio regalo all'Ente nel momento in cui viene privatizzato completamente, conservando una inspiegabile situazione di monopolio assoluto;

detto parere è stato immediatamente sfruttato dalla Filiale P.T. di Foggia, che, facendolo passare per sentenza, ha immediatamente diffuso a tutti gli enti un comunicato in cui sostiene la illegittimità del servizio di raccomandata con ricevuta di ritorno svolto dalla Cooperativa, servizio

espressamente autorizzato nella concessione e che fornisce, come già affermato, la maggior fonte di reddito per i soci dipendenti —:

come intenda adoperarsi affinché sia revocata una iniziativa che in modo sleale lede il diritto della Cooperativa a svolgere un servizio autorizzato;

se non ritenga, che configurandosi una situazione, giuridicamente vietata, di interposizione di manodopera messa in atto da parte delle Poste Italiane spa, i soci

dipendenti della Cooperativa A.R.E.S. debbono essere considerati, almeno a far tempo dal 1° gennaio 1998, dipendenti di detta Società;

se, risponda al vero che in precedenti occasioni al termine di grandi eventi il personale di concessionarie postali è stato inquadrato a tempo indeterminato dall'Ente poste, come sarebbe avvenuto con i dipendenti della Send Italia al termine dei mondiali di calcio del 1990. (5-04288)